

GRAFFAGNI. Dichiaro di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e di ritirare la seconda parte del mio emendamento: è sempre un gran seduttore il ministro Gianturco! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti sulla prima parte dell'emendamento Graffagni.

«Dopo le parole dell'articolo 4: «è in facoltà dell'amministrazione ferroviaria di inviare», aggiungere: «a sue spese e preavvisandone il destinatario».

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(*È approvato*).

Viene ora l'emendamento degli onorevoli Paniè e Daneo.

«Articolo 2. Nell'ultimo comma dell'articolo alle parole: «questo decreto rimarrà», sostituire: «le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge rimarranno».

Domando all'onorevole ministro se accetta questo emendamento.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'accetto.

MANTICA. Domando di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANTICA. Io volevo far considerare agli onorevoli colleghi Paniè e Daneo ed all'onorevole ministro che la dicitura non è corretta, perchè in questo articolo 2 citiamo un regolamento che si approva per legge. Il regio decreto 23 febbraio 1906 è qui trascritto nel suo nuovo testo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È corretto. (*Conversazioni*).

LUZZATTO ARTURO, *relatore*. Questo è il testo di un regio decreto ed è l'articolo 6 di questo regio decreto. (*Interruzioni — Conversazioni*).

MANTICA. Io vorrei che si dicesse: «dell'articolo 2 della presente legge»; perchè questo fa parte dell'articolo del regio decreto. Dunque o lasciare la formula che questo decreto rimarrà in vigore o dire: «le disposizioni dell'articolo 2...».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È una semplice questione di forma.

DANE0. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANE0. L'onorevole Mantica commette un errore quando crede che l'emendamento si riferisce a una parte di testo già compreso nel regio decreto.

No, perchè tutta la parte, che diceva: «questo decreto rimarrà in vigore fino alla approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo» è evidentemente tutta

una parte nuova, che si riferisce alle disposizioni del decreto, ma ne è all'infuori, e segue alla inserzione già avvenuta del decreto.

Queste disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, che sono la ripetizione del decreto, ma con modificazioni, devono quindi nella chiusa dell'articolo considerarsi come disposizione di legge, e qui sta l'errore dell'amico onorevole Mantica...!

MANTICA. Il mio errore è minore del suo!

DANE0. No. Noi non commetteremo altro errore che di non illustrare prima l'emendamento. Ma sembrava così evidente!

LUZZATTO ARTURO, *relatore*. Si potrebbe invece di mettere «articoli 1, 2 e 3», mettere numeri 1, 2 e 3.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Facciamo un articolo separato e sarà meglio.

DANE0. Benissimo!

PRESIDENTE. Onorevole ministro accetta?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto che di questo ultimo comma si faccia un articolo separato, che determinerà la durata del decreto.

PRESIDENTE. Allora diventerebbe articolo 2-bis.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Precisamente.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento dell'onorevole Daneo che suona così: «Le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge rimarranno in vigore fino alla approvazione delle proposte per l'ordinamento definitivo» è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Quest'emendamento diventa articolo 2 bis.

Art. 3.

La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di giugno 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto reale.

Però le tabelle A, B, C, D, delle competenze accessorie riflettenti soprassoldi di località, ferma restando la spesa complessiva, potranno essere modificate con successivi decreti reali.